

Roma, 13 febbraio 2007



**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

All' ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
Via Guattani, 16/18
00161 – ROMA

Prot. n. 25/I/0001912

Oggetto: art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello – art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 368/2001

L'interpello in oggetto concerne l'interpretazione dell'art. 10 comma 8 del D.Lgs. n. 368/2001, che stabilisce l'esenzione dei contratti di lavoro di breve durata dai limiti quantitativi di utilizzazione del contratto a tempo determinato. In particolare, si chiede chiarimento sulla disciplina del calcolo della proroga dei contratti di durata non superiore ai 7 mesi ai fini della determinazione dei limiti quantitativi di assunzione.

Acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001 reca disposizioni speciali relative al contratto a tempo determinato ed ai commi 7 ed 8 disciplina - come già faceva la precedente legislazione - i limiti quantitativi di utilizzo dell'istituto del contratto a termine ed i relativi casi di esenzione. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, infatti, il Legislatore, con l'intento di evitare il ricorso illimitato alle assunzioni a tempo determinato, ha affidato alla contrattazione collettiva il compito di individuare il limite quantitativo massimo di assunzione a termine, salvo che non si tratti di una delle ipotesi legali tassativamente indicate nelle quali il datore di lavoro ha facoltà di assumere senza limite i lavoratori con contratti di lavoro a termine.

Tra le ipotesi che sono esenti dalle limitazioni quantitative rientra quella fissata al comma 8, ovvero i contratti *“di durata non superiore ai 7 mesi, compresa l'eventuale proroga ...”*. Con tale disposizione, pertanto, il Legislatore si riferisce ai contratti di lavoro di breve durata che, complessivamente, e cioè compreso il periodo di proroga, hanno una durata non superiori a 7 mesi.

Il riferimento all'eventuale periodo di proroga, in tal caso, è utilizzato esclusivamente per circoscrivere il limite di durata complessiva dei 7 mesi. La stessa circolare n. 42/2002 di questo

Ministero, nella parte in cui reca chiarimenti sull'istituto della proroga del termine di durata di cui all'art. 4 D.Lgs. cit., lascia salve le ipotesi di contratti di breve durata che, per l'appunto, trovano invece la propria disciplina nella disposizione di cui al comma 8 dell'art. 10.

In conclusione, deve ritenersi che, ai fini dell'esenzione dai limiti quantitativi fissati per le assunzioni a tempo determinato, la breve durata di 7 mesi dei contratti di cui al comma 8 dell'art. 10 è comprensiva dell'eventuale periodo di proroga. Ne consegue che un eventuale contratto inizialmente già stipulato per la durata di 7 mesi ove fosse prorogato non rivestirebbe più il carattere di breve durata che giustifica l'esenzione dai limiti quantitativi stabiliti.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

LV